



DELIBERA N.	406
SEDUTA N.	139
DATA	29/11/2023

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **MODALITA' E CRITERI RELATIVI ALLE INIZIATIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2021, N. 20 (ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER IL DIRITTO AL DIVERTIMENTO IN SICUREZZA)**

Il 29 novembre 2023 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente	X	
Andrea Biancani	- Vicepresidente		X
Pierpaolo Borroni	- Consigliere segretario	X	
Micaela Vitri	- Consigliere segretario		X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



Oggetto: MODALITÀ E CRITERI RELATIVI ALLE INIZIATIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2021, N. 20 (ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER IL DIRITTO AL DIVERTIMENTO IN SICUREZZA)

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio contenuto nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera h), del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi del dirigente del Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari, nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio del Consiglio - Assemblea legislativa regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di approvare le modalità e i criteri relativi alle iniziative previste dall'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 20 (Istituzione della giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza) riportati nell'allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa;

- di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale della Giunta regionale per gli adempimenti conseguenti.

Il Presidente del Consiglio regionale
Dino Latini

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- legge regionale 5 agosto 2021, n. 20 (Istituzione della giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza)

Motivazione

Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 20 (Istituzione della giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza) dispone che la Regione, in occasione della Giornata regionale del divertimento in sicurezza:

a) promuove e organizza iniziative dirette ad informare e sensibilizzare la comunità regionale, e in particolare i giovani, sul tema del divertimento in sicurezza, nonché a commemorare le vittime della tragedia di Corinaldo del 2018;

b) sostiene con contributi la realizzazione di iniziative connesse alla medesima giornata promosse da associazioni costituite al fine di ricordare le vittime della tragedia di Corinaldo e di sensibilizzare la comunità tutta verso il tema della salvaguardia della legalità e del diritto al divertimento in sicurezza.

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale organizza le iniziative indicate alla lettera a) del comma 1 e determina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi indicati alla lettera b) del medesimo comma. Per quanto sopra, l'Ufficio di presidenza, nella seduta n. 139 del 29.11.2023, ha approvato le modalità e i criteri per la concessione dei contributi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale sopra indicata.

Il responsabile del procedimento
Antonio Russi

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il Segretario generale
Antonio Russi

La presente deliberazione si compone di 5 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi



ALLEGATO A

MODALITÀ E CRITERI RELATIVI ALLE INIZIATIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2021, N. 20 (ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER IL DIRITTO AL DIVERTIMENTO IN SICUREZZA)

Art. 1

Destinazione delle risorse

1. Le risorse stanziare annualmente nel bilancio della Regione per le iniziative previste dall'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 20 (Istituzione della giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza), sono destinate:

- a) per il dieci per cento all'organizzazione, da parte dell'Ufficio di presidenza, di iniziative dirette ad informare e sensibilizzare la comunità regionale, in particolare i giovani, sul tema del divertimento in sicurezza, nonché a commemorare le vittime della tragedia di Corinaldo;
- b) per il novanta per cento alla concessione di contributi per la realizzazione di iniziative connesse alla medesima giornata promossa da associazioni costituite al fine di ricordare le vittime della tragedia di Corinaldo e di sensibilizzare la comunità verso il tema della salvaguardia della legalità e del diritto al divertimento in sicurezza.

Art. 2

Contributi alle associazioni

1. I contributi previsti dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 sono concessi alle associazioni costituite al fine di ricordare le vittime della tragedia di Corinaldo.
2. Rientrano nelle iniziative oggetto dei contributi le attività celebrative, editoriali, congressuali, workshop e seminari nonché eventi, fiere, manifestazioni, mostre, diretti a promuovere il tema della salvaguardia della legalità e del diritto al divertimento in sicurezza.
3. La somma non inferiore al cinquanta per cento dei contributi è destinata all'Associazione Co.Ge.U, Comitato Genitori Unitario - APS - ETS di Senigallia, formatasi nel 2019 all'indomani della tragedia della Lanterna Azzurra di Corinaldo, per volontà di alcuni genitori profondamente colpiti da quel dramma e quindi riferimento regionale per la memoria delle vittime della tragedia in questione.

Art. 3

Presentazione della domanda

1. Le associazioni interessate presentano la domanda di contributo alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno.
2. La domanda contiene la descrizione delle iniziative e i costi presunti di realizzazione.

Art. 4

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese corrispondenti ai pagamenti eseguiti dall'Associazione beneficiaria del contributo entro la data di trasmissione del rendiconto, comprovate da fatture o da documenti aventi forza probante equivalente e, in particolare, le spese relative:



- a) acquisto di beni non durevoli;
- b) acquisto di beni strumentali durevoli nella misura massima del 25% delle spese;
- c) canoni di locazione per l'utilizzo di locali, noleggio di impianti o strutture inerenti all'iniziativa;
- d) allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e smontaggio;
- e) pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc.);
- f) servizi editoriali e tipografici;
- g) premi e riconoscimenti;
- h) rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile a sostegno;
- i) compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente documentati, la cui prestazione faccia parte dell'iniziativa ammessa a contributo.

Art. 5 **Criteria di concessione**

1. I contributi sono concessi in relazione:
 - a) alla capacità di attrazione dell'iniziativa;
 - b) ai soggetti coinvolti;
 - c) alla qualità dell'organizzazione.

Art. 6 **Rendicontazione**

1. L'Associazione presenta alla struttura della Giunta regionale competente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di realizzazione dell'iniziativa, mediante posta certificata, la relazione sulle iniziative realizzate e sulle spese sostenute.

Art. 7 **Liquidazione**

1. La struttura della Giunta regionale competente provvede alla liquidazione del contributo entro trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui all'articolo 6; può richiedere integrazioni e chiarimenti, assegnando al soggetto beneficiario un termine non inferiore a trenta giorni per adempiere. La richiesta sospende il termine per l'adozione del provvedimento di liquidazione del contributo.

Art. 8 **Disposizioni transitorie**

1. In sede di prima applicazione del presente atto la domanda di cui all'articolo 3 è presentata entro i termini fissati dalla Giunta regionale.